

## FOCUS

Le circolari di Cantiere terzo settore

# IL PATRIMONIO IMMATERIALE NEL TERZO SETTORE NON SI CONTA PER LA PERSONALITÀ GIURIDICA

**Secondo una nota del Ministero  
del Lavoro e delle Politiche sociali  
in risposta a un quesito  
della Regione Campania  
quello formato da “intangible assets”  
non può essere requisito**

a cura di Chiara Meoli

## IL PATRIMONIO IMMATERIALE NEL TERZO SETTORE NON SI CONTA PER LA PERSONALITÀ GIURIDICA

Con la [nota n. 15849 del 19 novembre 2024](#) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha risposto a un **quesito posto dalla Regione Campania** in riferimento ai **requisiti del patrimonio minimo degli enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica** e, in particolare, sul **patrimonio formato da “intangible assets”, e quindi beni immateriali.**

### Il quesito

In particolare, il quesito concerneva il caso di enti del Terzo settore che, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica collegata all'iscrizione al Runtis, accompagnano l'istanza **“con la dichiarazione che il proprio patrimonio minimo consiste esclusivamente o prevalentemente in cosiddetto ‘intangible assets’ costituiti da proprietà intellettuale (a titolo di esempio in progetto/corso/percorso formativo)”**.

Al riguardo, si chiedeva al Ministero un parere circa **l' idoneità, ai fini del conseguimento della personalità giuridica, di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto in opere e servizi.**

### Il parere del Ministero

Sul punto, il Ministero nella nota richiama l'art. 22, comma 4 del codice del Terzo settore che, oltre a far riferimento ad una **“somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni”**, **prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio sia “costituito da beni diversi dal denaro”**.

Al riguardo, proprio la formulazione adottata dal legislatore – **secondo l'opinione scientifica dominante che lo stesso Ministero richiama espressamente nella nota** – **escluderebbe però la possibilità di dotare l'ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti.**

Tale asserita **esclusione** è condivisa dal Ministero **“anche in considerazione della peculiarità degli enti del Terzo settore, che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell'interesse dei singoli soci, come nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cd. “bene comune” nelle sue molteplici declinazioni, necessitando di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie”**.

Il Ministero richiama a questo punto la **responsabilità del notaio** che, prima di presentare l'istanza di iscrizione al Runtis o l'istanza volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, **deve attentamente verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo**, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano, esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti.

Sotto questo profilo, l'ufficio che riceve l'istanza, pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione, **rinviano eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del**

IL PATRIMONIO IMMATERIALE NEL TERZO SETTORE NON SI CONTA PER LA PERSONALITÀ  
GIURIDICA

**patrimonio minimo**, procedendo eventualmente a invitare l'ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia ridotto al di sotto della soglia di legge, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso a opere o servizi.



Per ulteriori dettagli  
[www.cantiereterzosettore.it](http://www.cantiereterzosettore.it)

UN PROGETTO DI

